**European Communities Act (1972)**

Atto che dispone in merito all’allargamento delle Comunità europee per l’inclusione del Regno Unito, insieme (per taluni fini) alle Isole del Canale, all’Isola di Man e a Gibilterra.

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

(omissis)

**2. Attuazione generale dei Trattati.**

1. Tutti quei diritti, poteri, responsabilità, obblighi e restrizioni di volta in volta istituiti o derivanti dai Trattati, e tutti quegli adempimenti e procedure di volta in volta istituiti o derivanti dai Trattati, in quanto senza ulteriori provvedimenti possano assumere efficacia di legge e essere applicati nel Regno Unito, devono essere riconosciuti come validi, ed essere applicati, riconosciuti e seguiti conformemente; l’espressione [“diritto comunitario applicato”] ed espressioni simili devono essere lette in riferimento al presente sotto-paragrafo.

2. Con riferimento all’allegato2 di quest’atto, in qualsiasi momento successivo alla sua approvazione, Sua Maestà con *Order in Council*, e ogni ministro designato o dipartimento [mediante ordine, regole, regolamenti o schema], può disporre

(a) con il fine di ottemperare a qualunque [obbligo comunitario] del Regno Unito, o di consentire che qualsiasi obbligo sia adempiuto, o di autorizzare che sia esercitato qualsiasi diritto goduto o da godere da parte del Regno Unito in virtù del Trattato.

(b) con il fine di occuparsi di materie che derivano da tali diritti e obblighi o attengono ad essi, ovvero di stabilire l’entrata in vigore o l’applicazione del paragrafo (1) precedente;

e nell’esercizio di un potere o obbligo derivante dalla legge, incluso ogni potere di adottare direttive o di provvedere tramite ordini, regole, regolamenti o altri atti normativi secondari, colui al quale compete il potere o l’obbligo deve aver riguardo [agli obiettivi dell’Unione europea] e a ogni obbligo o diritto del tipo cui si è fatto riferimento sopra.

In questo paragrafo “Ministro o dipartimento incaricato” indica quel Ministro della Corona o quel dipartimento del governo al quale può eventualmente essere attribuita una competenza da un *Order in Council* in merito a qualsiasi materia o a qualsiasi fine, ma che resta soggetto a quelle restrizioni e condizioni che eventualmente siano specificate nell’*Order in Council*.

(omissis)

4. La disposizione che può essere attuata secondo la sotto-sezione (2) include, secondo l’allegato (2) a questo atto, ogni provvedimento (di qualunque estensione) che possa essere adottato mediante atto del Parlamento, ed ogni decreto approvato o da approvare, oltre a quanto contenuto in questa parte di questo atto, dovrà essere interpretato e avere effetto subordinato alle precedenti disposizioni di questa sezione; ma, con l’eccezione di quanto stabilito da ogni atto approvato dopo di questo, l’allegato 2 avrà effetto in connessione con i poteri conferiti da questo e da sezioni/paragrafi successivi di questo atto, per poter emettere *Orders in Council* [e ordini, regole, regolamenti o schemi].

(omissis)

**3. Decisioni relative ai, e prova dei, Trattati e [delle norme comunitarie]**

1. Nell’ambito di tutti i procedimenti giudiziari ogni questione relativa al significato o all’effetto di uno dei Trattati, o alla validità, significato o effetto di una norma comunitaria sarà considerata *question of law* e, se non ne sarà investita la Corte Europea, essa sarà risolta in accordo con i principi dichiarati o con ogni [decisione rilevante della Corte Europea].

2. Si dovrà dare notizia dei Trattati, [dell’*Official Journal* dell’Unione Europea] e di qualsiasi decisione, o espressione di opinione, da parte della Corte Europea sulle questioni a cui si è fatto riferimento sopra; l’*Official Journal* sarà ammesso come prova di qualsiasi norma o altro atto [dell’Unione Europea] o di altra [istituzione europea].

(omissis)